



## **PROGRAMMA REGIONALE “PR Toscana FESR 2021-2027”**

### **ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E ATTI NORMATIVI**

**Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”  
e  
Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA”**

ai sensi della decisione di Giunta Regionale n.4/2014

## **A. DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento ha come obiettivo la promozione di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici, in attuazione delle Azioni 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" del PR FESR 2021-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1173 del 17 ottobre 2022 "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della CE C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia" (di seguito: PR Toscana FESR 21-27), in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia.

L'intervento si realizza mediante il bando "Progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici" degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere e delle RSA pubbliche.

## **B. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI CON LA PUNTUALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI CHE GLI STESSI DEVONO POSSEDERE ED EVENTUALI PUNTEGGI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ**

Il bando sarà strutturato sul modello a fase unica: i soggetti interessati presenteranno un progetto che verrà selezionato e ammesso alla graduatoria di merito.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

#### **Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"**

Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

##### Enti Locali

- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Unioni di Comuni

##### Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

A valere sull'Azione 2.2.1 non sono ammesse domande riguardanti progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche.

#### **Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"**

Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica.

- Aziende Sanitarie Locali
- ASP

- Comuni
- Unione dei Comuni
- Società della Salute (SdS)
- Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

## REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.).

2. Gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere **localizzati all'interno del territorio regionale;**
- b) essere **esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;**
- c) essere **dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;**
- d) **essere di proprietà pubblica**, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente;
- e) essere **adibiti ad uso pubblico** (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili<sup>1</sup>.
- f) **non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente**, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio **oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.**

3. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione.

## REQUISITI DELLE OPERAZIONI

Sono ammissibili solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (**DNSH**), secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del **principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima** degli investimenti in infrastrutture, in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023).

<sup>1</sup> Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993

Sono ammissibili solo progetti che rispettano i **criteri progettuali CAM** previsti dal D.M. 23/06/22.

Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una **diagnosi energetica** di cui al D.lgs. 102/2014 e s.m.i. e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.

Ciascun intervento deve essere previsto almeno nel **progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023** o **progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016**, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il **superamento dei requisiti minimi** stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:

- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

**La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui alla lettera b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.**

Eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in forza del servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o uno dei diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del D.lgs.199/2021, dovranno essere ceduti alla Regione in attuazione delle politiche di contrasto alla povertà energetica quali quelle previste nella Proposta di legge n°2 approvata mediante deliberazione della G.R. del 15/04/2024.

**Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.**

**Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.**

Non sono ammissibili gli interventi suddivisi in lotti che non siano funzionali.

Non sono ammissibili progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate.

## **C. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO, DEL VALORE MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE DA CONCEDERE E DELLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO EVENTUALMENTE RICHIESTA AL SOGGETTO BENEFICIARIO**

### **TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO**

#### **Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”**

Il contributo sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 80% delle spese ammissibili.

#### **Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” – pubbliche**

Il contributo sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

### **CONTRIBUTO MASSIMO**

#### **Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”**

##### Enti Locali

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 1.500.000,00.

##### Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 3.000.000,00.

#### **Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” - pubbliche**

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 400.000,00.

Il contributo bando sarà calcolato secondo la metodologia a costi reali di cui all'art.53 par.1 lett a) del Reg. UE 1060/2021 e/o costi unitari di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021 a seconda delle tipologie di intervento previste per l'operazione.

Nei casi di un'operazione PPP, ai sensi di quanto disposto dall'art.53 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) n.2021/1060, il contributo assegnato non può assumere la forma di costi unitari ovvero non è possibile ricorrere alla metodologia di costi semplificati (OCS).

La metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le tipologie di intervento 2b2 e 5b.

Saranno invece adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a “costi unitari”, così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 e s.m.i., esclusivamente nel caso delle tipologie di intervento 1b, 2b1, 3b e 4b.

#### **Intensità del contributo secondo la metodologia a “costi reali”**

La metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le seguenti tipologie di intervento.

2b2) impianti geotermici a media entalpia;

5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

#### **Intensità del contributo secondo metodologia a “costi unitari”**

Per quanto riguarda la quantificazione del contributo, anche al fine di semplificare le procedure di gestione e rendicontazione delle spese relative alle operazioni finanziate, coerentemente con le raccomandazioni della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, sono state adottate

le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a “costi unitari” di cui all’art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021, così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 e s.m.i.

La metodologia di calcolo del contributo a costi unitari riguarderà esclusivamente le seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;
- 2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;
- 3b) pompe di calore;
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo.

### **DIMENSIONE DEI PROGETTI**

Il progetto che preveda uno o piu’ tipologie di intervento 1b), 2b1), 3b) e 4b), nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **15.000,00 euro**, così come determinate attraverso la metodologia a “costi unitari”.

Il progetto che preveda soltanto la tipologia di intervento 1b) nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **10.000,00 euro**, così come determinate attraverso la metodologia a “costi unitari”.

Il progetto che preveda uno o piu’ tipologie di intervento 2b2) e 5b), nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., deve comportare spese ammissibili totali superiori a **200.000,00 euro**, così come determinate attraverso la metodologia a “costi reali”.

### **CUMULO**

Il contributo è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.

Il contributo non è cumulabile con i contributi concessi nell’ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

## **D. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E DELLE SPESE AMMISSIBILI NONCHE' DEGLI EVENTUALI MASSIMALI DI SPESA DEI BENEFICIARI**

### **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI**

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;
- 2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;
- 2b2) impianti geotermici a media entalpia;
- 3b) pompe di calore;
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

Gli interventi di cui alla lettera b) devono essere di nuova realizzazione.

### **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili sono riportate di seguito con riferimento alla metodologia utilizzata: a costi reali di cui all'art.53 par.1 lett a) del Reg. UE 1060/2021 e/o a costi unitari di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021.

Il contributo sarà calcolato secondo la metodologia a costi reali di cui all'art.53 par.1 lett a) del Reg. UE 1060/2021 e/o costi unitari di cui all'art.53 par.1 lett b) del Reg. UE 1060/2021 a seconda della tipologia di intervento.

La metodologia di calcolo del contributo a costi reali riguarderà esclusivamente le tipologie di intervento 2b2 e 5b.

Saranno invece adottate le Opzioni Semplificate di Costo (OSC) secondo la metodologia a “costi unitari”, così come approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 e s.m.i., esclusivamente nel caso delle tipologie di intervento 1b, 2b1, 3b e 4b.

### **Spese ammissibili secondo la metodologia a “costi reali”**

Per la realizzazione degli interventi 2b2) e 5b) previsti nel bando **sono ammissibili**, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche definite in materia, le seguenti voci di spesa:

- a) investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- c) spese tecniche fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi;
- d) IVA ai sensi dell'art 64 del Regolamento UE 2021/1060;
- e) imprevisti fino ad un massimo del 7% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA;
- f) spese per pubblicità e comunicazione anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.

**Spese ammissibili secondo la metodologia a “costi unitari”**

Per la realizzazione degli interventi 1b), 2b1), 3b) e 4b) nonché per la redazione della diagnosi energetica previsti nel bando, l'importo delle spese ammissibili su cui calcolare il contributo da assegnare all'operazione è determinato a costi unitari secondo quanto previsto dalla metodologia di calcolo di unità di costo standard basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 così come approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 18/03/2024 e s.m.i.

## E. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO CON LA PREDETERMINAZIONE DELLE PRIORITÀ, DELLE PREMIALITÀ E DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE AD OGNI PARAMETRO

Il bando sarà strutturato sul modello di un bando a unica fase.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

	<b>Criterio di selezione</b>	<b>Parametri di valutazione</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili	Incremento % di energia primaria globale rinnovabile (QR)	6	20
2	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra	Riduzione % delle emissioni di CO2	5	17
3	Qualità tecnico economica del progetto	Rapporto costi benefici - Costo kWh energia rinnovabile prodotta (Cr)	4	12
4	Progettazione e cantierabilità del progetto	Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda	7	15
5	Volumetria dell'edificio	Maggiore volume lordo climatizzato dell'edificio (mc)	3	9
6	Livello di cofinanziamento	Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente	3	12
7	Destinazione d'uso	Progetto riguardante edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera	0	10
8	Complementarità con interventi di prevenzione sismica	Progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica	0	5
	<b>Totale</b>		<b>28</b>	<b>100</b>

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto deve ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che conseguiranno il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi, per ciascun bando previsto, nella graduatoria dei progetti finanziabili.

## **CRITERI DI PREMIALITÀ**

- 1) Progetto localizzato in un Comune classificato “area interna” secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) = 2 punti
- 2) Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto = 6 punti
- 3) Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti = 3 punti
- 4) Progetto previsto nell’ambito della pianificazione in materia di ambiente, energia e clima adottata e/o approvata dal soggetto proponente quali PAES e/o PAESC = 2 punti
- 5) Localizzazione degli interventi: Operazione localizzata su immobile/struttura esistente 3 punti
- 6) Progetto che prevede sistemi di accumulo di energia contestualmente all’intervento 4b= 5 punti
- 7) Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico = 6 punti
- 8) Operazione localizzata in area colpita da calamità naturale di cui all’evento del 2 novembre 2023= 3 punti

## **F. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO**

Rispetto alla dotazione complessiva del DAR- Piano Finanziario del PR FESR 2021-2027 approvato con DGR 124/2023, la dotazione finanziaria del bando per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici è pari a € 21.718.028,17 di cui, relativamente all’Azione 2.2.1 € 13.137.380,96 destinati agli Enti Locali e € 6.767.741,71 alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere e, relativamente all’Azione 2.1.2 € 1.812.905,50 destinati a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche, come da stanziamenti del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025-2026.

Pertanto verranno redatte le seguenti graduatorie:

### - Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”

Per Enti Locali

- GRADUATORIA ENTI LOCALI a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici degli Enti Locali;

Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

- GRADUATORIA ASL/AO a favore di a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

### - Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” - pubbliche

- GRADUATORIA RSA pubbliche a favore di a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici delle RSA

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

## **G. TEMPI PREVISTI**

Per la tempistica, del procedimento si ipotizzano i seguenti termini:

- Pubblicazione bando: entro maggio 2024;
- Presentazione domande: entro settembre 2024;
- Approvazione graduatorie domande: entro gennaio 2025.

Nel rispetto dei termini massimi previsti dalla normativa regionale, le tempistiche sopra indicate sono suscettibili di variazioni, tenuto conto anche del numero di domande che perverranno.